

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 118/97 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno adeguare, per motivi di coerenza e di chiarezza, il testo di talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽³⁾ e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociali ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, nonché sopprimere altre disposizioni che sono divenute caduche o superflue; che queste modifiche rivestono carattere esclusivamente tecnico, essendo destinate a perfezionare detti regolamenti;

considerando che dall'ultimo aggiornamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, effettuato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 ⁽⁵⁾, si sono registrate numerose modifiche e che occorre pertanto, per meglio garantire la trasparenza e l'accessibilità della norma comunitaria in materia, procedere ad un nuovo aggiornamento dei regolamenti di cui sopra, che consiste nella presentazione, sia per il regolamento (CEE) n. 1408/71, sia per il regolamento (CEE) n. 574/72, di un testo unico inserito rispettivamente nella parte I e nella parte II dell'allegato A; che è opportuno altresì presentare fin d'ora, in un'appendice alla parte II di tale allegato, il testo dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 quale modificato dal regolamento (CE) n. 3095/95 ⁽⁶⁾, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1998 e nei rapporti con la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 2002;

considerando che il testo dell'articolo 106 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, relativo alla bilancia dei pagamenti, è stato soppresso dall'articolo G del trattato sull'Unione europea e che l'articolo 73 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea vieta, senza alcuna riserva, tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri;

considerando che, per conseguire l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel campo della sicurezza sociale, è necessario e appropriato che una modifica delle regole di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale sia effettuata da uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ogni Stato membro;

considerando che le modifiche introdotte dal presente regolamento rispettano la condizione posta dall'articolo 3 B, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

⁽¹⁾ GU n. C 249 del 27. 8. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 362 del 2. 12. 1996.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/95 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/95 (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 10).

⁽⁵⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 1.